

ALLEGATI

1. Considerazioni generali sull'aspetto innovativo della normativa IPPC

L'Art. 3 comma 2 del D.Lgs. 372/99 recante "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" prevede l'emanazione di Linee Guida volte alla "individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'Allegato 1 dello stesso decreto". Ciò é orientato al duplice scopo di agevolare l'attività delle Amministrazioni competenti al rilascio dell'"autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)" e di pervenire ad un quadro autorizzatorio regionale provinciale e nazionale, efficace ai fini del raggiungimento di elevati obiettivi di salvaguardia ambientale, rispettoso della situazione del tessuto industriale esistente nel nostro Paese e, al tempo stesso, in un contesto per quanto possibile omogeneo e coordinato, che eviti o comunque minimizzi distorsioni della concorrenzialità interaziendale e intersettoriale.

In assenza di dette Linee Guida può essere utile rammentare alcuni principi tratti dalla Direttiva e alcuni criteri che possono scaturire dagli stessi.

I principi della Direttiva IPPC di più rilevante interesse sono:

- la sostenibilità economica delle scelte tecniche conseguenti all'attuazione della Direttiva è uno dei principi cardine dell'IPPC. In particolare i costi associati alle migliori tecniche disponibili devono essere valutati in coerenza con i parametri economici dello specifico settore e del Paese, in relazione e conformità agli standard definiti per il contesto europeo, per evitare distorsioni del mercato e salvaguardare la competitività internazionale del Sistema Italia nel suo insieme. Nella valutazione e scelta delle migliori tecniche disponibili devono inoltre essere considerate le esigenze qualitative, quantitative e di costo del prodotto;
- a tal fine è necessario applicare le disposizioni del d.lgs. 372/1999 in modo corretto e non penalizzante per il tessuto produttivo nazionale, cioè a consentire di ottenere da ciascun impianto la sua migliore performance ambientale senza con ciò penalizzare i livelli produttivi, anche dal punto di vista economico;

- il principio dell'approccio integrato introdotto dalla Direttiva quale mezzo per conseguire un'elevata protezione ambientale attraverso la riduzione integrata dell'inquinamento, nelle varie componenti ambientali costituisce di per sé una pratica efficace di "prevenzione" delle emissioni;
- è sufficiente che le Autorità competenti "tengano conto" dei principi generali della direttiva 96/61/CE, come applicati attraverso i criteri di seguito riportati, quando definiscono le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
- le condizioni per il rilascio dell'A.I.A. (valori limite di emissione e/o livelli/indici prestazionali ambientali) si basano sulle migliori tecniche disponibili e dunque sulle tecniche ambientalmente più efficaci, ma anche economicamente applicabili nelle condizioni impiantistiche, gestionali, geografiche ed ambientali in cui l'Azienda e l'impianto operano, in armonia con gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio operanti. A tal riguardo l'autorità competente, sulla base delle proprie conoscenze rese accessibili al proponente, nonché della contestualizzazione ambientale ed economica che l'azienda proponente fornirà nell'ambito della documentazione presentata, formulerà le proprie indicazioni autorizzative, anche al fine di tenere conto di particolari specifiche esigenze ambientali locali .2.

Il D.Lgs. 372/99 prescrive che ogni impianto industriale ricadente nel campo d'applicazione della Direttiva IPPC, per poter continuare ad essere operativo, debba ottenere dall'Autorità Competente, come identificata dallo stesso D.Lgs. 372 e dalla Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), una autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, come meglio specificato di seguito. E' comunque fatta salva la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (Direttiva n.97/11/CE e precedenti) e rischi di incidente rilevante (Direttiva n.96/82/CE, attuata a mezzo del D.Lgs. n. 334/1999).

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata dall'Autorità Competente sulla base di una istanza contenente le tecniche, proposte

dall'operatore, dirette a conseguire una elevata protezione dell'ambiente in forma integrata sulle diverse matrici.

La Direttiva IPPC indica dei criteri generali per l'applicazione delle tecniche ai settori industriali. La scelta delle tecniche è compiuta dall'operatore proponente che ha come riferimento principale i dodici punti dell'allegato IV della Direttiva IPPC, tra cui sono ricompresi anche i documenti BREF adottati dalla Commissione Europea ove esistenti.

Il BREF pertanto non ha carattere di obbligatorietà e non deve essere considerato esaustivo circa l'indicazione delle migliori tecniche disponibili da impiegare nei singoli impianti, ma rappresenta un riferimento, basato su uno scambio di informazioni a livello europeo, sia per le aziende nella pianificazione dei loro interventi, sia per le autorità che dovranno rilasciare le previste autorizzazioni.

Ogni prescrizione inserita nell'autorizzazione ambientale integrata è valutata anche sulla base dei costi derivanti e dei benefici attesi.

Sulla base delle considerazioni fin qui riportate, le Autorità competenti sono senz'altro garantite riguardo al fatto che l'impianto è gestito in modo conforme al D.Lgs. 372/99 e che pertanto può essere autorizzato, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- viene rispettata la normativa nazionale o locale vigente nel contesto territoriale in cui è situato l'impianto;
- vengano individuate per lo specifico impianto, nel rispetto di tutte le condizioni richiamate all'ultimo punto del comma 1, tecniche in grado di permettere il conseguimento degli obiettivi della Direttiva IPPC, coerenti con il contesto ambientale di riferimento e in armonia con gli impegni di carattere ambientale a livello nazionale e internazionale, le quali siano di sicura applicabilità per l'azienda cui sono dirette ed economicamente sostenibili;
- si riconosca che le modalità di gestione dell'impianto proposte dal Gestore sono tali da garantire che i fenomeni di inquinamento non risultino significativi nel contesto in cui l'impianto è inserito;
- sia sufficientemente documentata l'azione svolta dall'operatore per assicurare l'uso efficiente dell'energia nell'impianto in esame;

- il ciclo produttivo in esame prevenga e riduca la produzione dei rifiuti quanto più sia possibile; in ogni caso sia massimizzato il riuso, il riciclo e il recupero, incluso quello energetico, degli scarti di lavorazione tenuto anche conto del contesto territoriale;
- gli impianti adottino misure idonee ad evitare rischi di inquinamento al momento della cessazione delle attività e al ripristino ambientale dei siti eventualmente inquinati;
- la domanda sia formulata utilizzando le unità di misura più idonee ed espressive a rappresentare i risultati raggiungibili con l'applicazione delle tecniche proposte e siano specificati gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che individuano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in coerenza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e tenendo conto del principio generale di proporzionare l'azione al beneficio atteso;
- siano previste misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

Il D.Lgs. 372/99 prescrive all'articolo 4 che ogni impianto industriale ricadente nel campo d'applicazione della direttiva deve fornire una serie di informazioni per consentire il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare il gestore è tenuto a fornire i dati necessari per identificare:

1. l'impianto, il tipo e la portata dell'attività, in riferimento anche, dove possibile, al BREF applicabile;
2. le materie prime ed ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto, suddivise per famiglie omogenee e fase d'applicazione;
3. le fonti d'emissione dell'impianto, sulla base di criteri di rilevanza;
4. lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
5. Il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni

sull'ambiente. La significatività delle emissioni e delle loro fonti è basata sulla sua pericolosità per l'ambiente e sul rapporto tra l'emissione e il suo limite di legge, ove presente. In particolare le sostanze emesse di cui verificarne la significatività sono quelle individuate dall'allegato 3 del D.Lgs. 372/99;

6. La tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle, con riferimento, dove presente, con le BAT di settore applicabili al caso specifico;
7. Le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto, individuando, ove possibile le opportunità di riciclo o recupero, anche energetico, in altri processi industriali presenti sul territorio;
8. Le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, proporzionalmente alla significatività delle emissioni stesse;
9. Le altre misure previste per ottemperare ai principi dell'articolo 3 del D.Lgs. 372/99.

2. Elenco della normativa ambientale applicabile

Norma	Contenuti
Nazion.	ACQUE
T.U. 1775/33	Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
D.Lgs. 236/88	Qualità delle acque destinate al consumo umano
D.Lgs. 275/93	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
Legge 36/94	Riordino in materia di concessione di acque pubbliche
D.Lgs. 152/99	Tutela delle acque dall'inquinamento, trattamento acque reflue urbane, protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e disciplina degli scarichi idrici
D.Lgs. 31/01	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
Nazion.	RIFIUTI
D.Lgs. 95/92	Attuazione delle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative all'eliminazione degli oli usati
D.Lgs. 22/97	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
D.Lgs. 389/97	Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 22/97
D.M. 72/98	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
D.M. 141/98	Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi smaltiti in discarica
D.M. 145/98	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
Circ. Min. Amb. 28/6/99	Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto
Nazion.	ARIA
Legge 615/66	Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico
D.P.R. 322/71	Regolamento per l'esecuzione della Legge del n.615/66, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle
D.P.C.M. 30/83	Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno
D.P.R.	Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti

203/88	inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali
D.L 245/89	Reca la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 203/88
D.P.C.M. 21/7/89	Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88
D.M. 12/7/90	Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissioni
D.M. 1/91	Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria
D.M. 2/91	Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
D.P.R. 25/7/91	Disposizioni in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico
D.M. 4/94	Norme tecniche in materia di livelli e di stadi di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici
D.M. 21/12/95	Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali
D.M. Amb. 25/8/00	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi dell'art. 3.2 del D.P.R. 203/88
Nazion.	CONTAMINAZIONE SUOLO
D.M. Amb. 246/99	Regolamento per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati
D.M. Amb. 471/99	Regolamento per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti
Nazion.	RISCHI INCIDENTI RILEVANTI
D.M. 16/03/98	Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ
D.Lgs. 334/99	Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Nazion.	SOSTANZE PERICOLOSE
D.M. 4/4/97	Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza
D.Lgs. 52/97	Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
D.M. 84/88	Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi
D.Lgs. 285/98	Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
Nazion.	SICUREZZA DEI LAVORATORI
D.P.R. 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti
D.Lgs. 626/94	Sicurezza e salute dei lavoratori

D.M. 10/3/98	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Nazion.	ENERGIA
Legge 10/91	Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
D.P.R. 412/93	Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (modificato con il D.P.R. 551/99)
Nazion.	RUMORE
D.P.C.M. 1/3/91	Limiti massimi ammessi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
Legge 447/95	Legge sull'inquinamento acustico
D.M. 11/12/96	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuato
D.P.C.M. 14/11/97	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. 16/3/98	Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
Nazion.	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
D.P.C.M. 27/12/88	Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità
Legge 146/94	Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale
D.P.C.M. 3/9/99	Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40 comma 1 della L.146/94
Nazion.	ECOAUDIT
Legge 70/94	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale
D.P.R. 335/97	Regolamento concernente la disciplina delle modalità dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative
D.Lgs. 372/99	Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
D.M. 23/11/01	Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 4 agosto 1999, n.372
Nazion.	ALTRI

D.M. 21/3/73	Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
-----------------	--

Reg.	ACQUE
L. R. 13/7/81	Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
Reg.	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L.R. 7/9/90	Ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale
D.P.G.R. 245	Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale
D.G.R. 31/3/00	Indirizzi operativi in materia di valutazione di impatto ambientale
D.G.R. 28/10/01	Indirizzi in materia di valutazione di impatto ambientale e revoca della D.G.R. 789/2000
Reg.	ARIA
D.G.R. 14/7/00	Studio finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria
Reg.	RIFIUTI
D.P.G.R. 17/6/98	Adozione del Progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Sezione rifiuti solidi urbani